COMUNE DI

INVERIGO

PROVINCIA DI COMO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUNALE

regolamento finalizzato al controllo dell'inquinamento acustico

INDICE DEI CONTENUTI

CAMPO DI APPLICAZIONE 3

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 4

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 6

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE 7

SEZIONE I – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ALL'APERTO 7

SEZIONE II – ATTIVITA' DI CANTIERE 8

SISTEMA SANZIONATORIO 11

ALLEGATI 12

Allegato 1 12

Allegato 2 13

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'azione amministrativa del Comune di INVERIGO (CO) è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Obiettivo principale del presente regolamento è l'ordinamento degli strumenti finalizzati al rispetto dei limiti di rumore, individuati dalla Zonizzazione Acustica su ciascuna porzione del territorio comunale.
3. Pertanto, il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, recependo le norme nazionali e regionali in materia di valutazione previsionale di impatto acustico e di valutazione di clima acustico.
4. Esso regola inoltre le emissioni di rumore associate alle attività temporanee.
5. Infine, il regolamento stabilisce le sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di inquinamento acustico.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. Il presente documento è redatto ai sensi dell'articolo 6, comma e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I principali riferimenti legislativi di riferimento sono:
   - **Legge 26 ottobre 1995, n. 447**
     Legge quadro sull'inquinamento acustico
     Articolo 6: Competenze dei Comuni
     Articolo 8: Disposizioni in materia di impatto acustico
     Articolo 10: Sanzioni amministrative
     Articolo 14: Controlli
   - **Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13**
     Norme in materia di inquinamento acustico
   - **Decreto di Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. 7/8313**
     Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La valutazione previsionale di impatto acustico è predisposta dai Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
   - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
   - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
   - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
   - nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a specifiche produttive;
   - centri commerciali;
   - discoteche;
   - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
   - impianti sportivi e ricreativi.
2. Anche le richieste per il rilascio di domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono essere accompagnate da idonea valutazione previsionale di impatto acustico.
3. La suddetta documentazione dovrà essere redatta in accordo a quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del DGR 8 marzo 2002 *"Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"*.

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La valutazione previsionale di clima acustico è predisposta dai Titolari dei progetti relativi alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
   - scuole e asili nido;
   - ospedali;
   - case di cura e di riposo;
   - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
   - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 1 del paragrafo precedente.
2. La suddetta documentazione dovrà essere redatta in accordo a quanto stabilito dall'articolo 6 del DGR 8 marzo 2002 *"Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"*.

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

1. La regolamentazione delle emissioni di rumore delle attività temporanee è attuata in accordo all'articolo 6 comma h) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all'articolo 8 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13.
2. Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili; in tal senso sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

SEZIONE I – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI ALL'APERTO

Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo svolte all'aperto:
   - quelle esercitate da pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o dai circoli privati;
   - le feste popolari o di partito, le manifestazioni musicali, i luna park ed assimilabili;
   - quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.
2. Tali attività sono ritenute temporanee quando non superano le 30 giornate consecutive o una frequenza settimanale pari a 2 volte.

Limiti in deroga

3. In deroga ai limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, sono consentiti i seguenti limiti di emissione, da misurarsi in ambiente esterno, ad 1 m dalla facciata dell'edificio più esposto:
   - 65.0 dB(A) in periodo diurno;
   - 60.0 dB(A) in periodo notturno.
4. I suddetti limiti sono valutati come livello equivalente misurato sul periodo temporale di durata dell'attività.
5. Le penalizzazioni per eventuali componenti tonali, componenti tonali in bassa frequenza o per rumore impulsivo non sono applicabili.
6. Durante le suddette manifestazioni, il criterio differenziale è da ritenersi non applicabile.

Orari

7. Le attività in deroga sono consentite dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 6 ore giornaliere complessive.

Procedure e modalità di richiesta dell'autorizzazione

8. Lo svolgimento di queste manifestazioni necessita di autorizzazione (allegato 1) da richiedere al competente ufficio comunale almeno 60 giorni prima del loro inizio.
9. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
10. L'autorizzazione in deroga è rilasciata in forma esplicita previa acquisizione del parere dell'ARPA.
11. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, quando è stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti sonore posizionate nella stessa maniera.
12. L'atto autorizzativo deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di i vigilanza preposti al controllo.

SEZIONE II – ATTIVITA' DI CANTIERE

Definizioni

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si individuano:
   a) cantieri edili in ambito esterno, stradali ed assimilabili;
   b) cantieri edili in ambito interno relativi ad attività di ristrutturazione di immobili esistenti;
   c) cantieri speciali connessi ad esigenze di pubblica utilità ovvero a situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione;
   d) cantieri speciali con durata presunta superiore ai 2 anni.

Disposizioni Generali

2. Le macchine di cantiere dovranno operare in conformità alle direttive CE così come recepite dal legislatore nazionale in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: posizionamento ponderato nel cantiere, creazione di barriere che proteggano le macchine più rumorose, ecc...).

Limiti in deroga

4. Nel caso di cantieri di tipo a), in deroga ai limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, il livello massimo di emissione da misurarsi in ambiente esterno, ad 1 m dalla facciata dell'edificio più esposto, non deve superare 70.0 dB(A).

5. Nel caso di cantieri di tipo b), in deroga ai limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale, il livello massimo di emissione da misurarsi negli ambienti interni confinanti, a finestre chiuse, non deve superare 60.0 dB(A).
6. I suddetti limiti sono valutati come livello equivalente su un tempo di misura maggiore di 10 minuti.
7. Le penalizzazioni per eventuali componenti tonali, componenti tonali in bassa frequenza o per rumore impulsivo non sono applicabili.
8. Per queste attività il criterio differenziale è da ritenersi non applicabile.

Orari

9. Le attività di cantiere sono svolte di norma tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
10. Per le aree dove sono presenti edifici scolastici, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra de limiti di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
11. Ai cantieri posti in classe I di cui al DPCM 14 novembre 1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, in sede di rilascio dell'Autorizzazione possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumori emessi, sia agli orari da osservare.

Procedure e modalità di richiesta dell'autorizzazione

12. Lo svolgimento delle attività di cantiere necessita di autorizzazione da richiedere al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
13. La domanda di Autorizzazione (allegato 2) dovrà contenere la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, che le emissioni rientrano nei limiti prescritti e che l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni e degli orari dettati dal presente regolamento.
14. L'autorizzazione è da intendersi tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
15. L'atto autorizzativo o, nel caso di autorizzazione tacita, la copia della richiesta riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione deve essere conservato sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di i vigilanza preposti al controllo.

Casi particolari per i cantieri speciali di tipo c) e d)

16. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione (tipo c), è concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
17. Ai cantieri per i quali si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o, comunque, ai cantieri di durata superiore ai 2 anni (tipo d), è prescritta:
    - la presentazione di specifica valutazione previsionale di impatto acustico con relativa domanda di autorizzazione all'attività, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
    - un piano di monitoraggio acustico dell'attività del cantiere, le cui modalità dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico, sentita l'ARPA territorialmente competente.

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Le sanzioni sono stabilite e disciplinate dall'articolo 16 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001.
2. In particolare, le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 euro, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge 10 ottobre 1995, n 447.

ALLEGATI

Allegato 1

Domanda di Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea relativa a:

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI INVERIGO

Il sottoscritto
in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ titolare ☐ altro (specificare)
della ☐ manifestazione ☐ ditta (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale (via n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

da effettuarsi in via n.
nei giorni dal al

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del regolamento finalizzato al controllo dell'inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto.

Allegare la seguente documentazione:
1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica con la dimostrazione della verifica dei limiti imposti dal regolamento.

In fede

data firma

Allegato 2

Domanda di Autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea relativa a:

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI INVERIGO

Il sottoscritto
in qualità di: ☐ legale rappresentante ☐ titolare ☐ altro (specificare)
della Impresa
sede legale (via n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività di cantiere
in ambiente ☐ esterno ☐ interno
da effettuarsi in via n.
nei giorni dal al

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del regolamento finalizzato al controllo dell'inquinamento acustico ed a rispettare quanto previsto.

Allegare la seguente documentazione:

1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2) dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, che le emissioni rientrano nei limiti prescritti e che l'attività verrà svolta nel rispetto delle prescrizioni e degli orari dettati dal presente regolamento.

In fede

data firma